

SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI

Linee Guida e Disposizioni sui procedimenti di spedizioni transfrontaliere di rifiuti

• Descrizione del procedimento e Autorità Competente interessata

Il procedimento finalizzato all'ottenimento di autorizzazioni in tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti è curato, ai sensi dell'art. 194 c. 6 del D.lgs. 152/2006, dalle Regioni e dalle Province autonome.

La Regione Campania, in virtù della diramazione periferica delle sue sedi e competenze, vede nelle unità operative semplici (U.O.S.) incardinamento di uffici settoriali a cui è demandata tale competenza.

Nel territorio provinciale di Salerno-Avellino, Autorità Competente è la U.O.S. 216 02 02 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino - Salerno. Ad essa è demandata l'intera gestione procedimentale finalizzata all'ottenimento delle autorizzazioni in ossequio alla normativa cardine dell'intera procedura fissata dal nuovo [Reg. \(UE\) 1157/2024](#) ed atti annessi.

Regime transitorio di continuità applicativa del [Reg. \(CE\) 1013/2006](#) per:

- Notifiche presentate conformemente e per le quale viene comunicata data di conferma di ricevimento dall'Autorità Competente di Destinazione in data antecedente al 21 maggio 2026, ex art. 85 c. 3 Reg. (UE) 1157/2024;
- Notifiche autorizzate al 21 maggio 2026 portate a termine entro un anno a decorrere da quest'ultima, ex art. 85 c. 5 Reg. (UE) 1157/2024;
- Notifiche in autorizzazione preventiva al 21 maggio 2026 portate a termine entro tre anni a decorrere da quest'ultima, l'autorizzazione preventiva in tal caso cessa di validità entro 5 anni dal 20 maggio 2024, ex art. 85 c. 6 Reg. (UE) 1157/2024.

• Inquadramento normativo-tematico vigente al 20.05.2026: dal panorama comunitario a quello nazionale

Il tema attenzionato ha ad oggetto la stesura delle presenti Linee Guida sul procedimento di gestione transfrontaliero di rifiuti e concerne un'indicazione analitica, sistematica ed esaustiva di tutte le disposizioni riguardanti lo stesso.

Sul **fronte comunitario**, la normativa di riferimento prende le mosse da una armonizzazione messa in atto grazie all'emanazione dell'atto principe dell'intera procedura il **Reg. (Ce) 1013/2006** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e s.m.i. ed allegati, relativo alle norme sul controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti all'insegna di un maggior livello di tutela ambientale. Tale Regolamento incorpora nel diritto comunitario la **Convenzione di Basilea** sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, nonché la revisione della **decisione dell'OCSE** del 2001 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi. Il Reg. (Ce) 1013/06 si applica alle spedizioni di rifiuti: tra i paesi dell'UE all'interno dei confini del UE o con transito attraverso paesi terzi; importati nell'UE da paesi terzi; esportati dall'UE verso paesi terzi; in transito nel territorio dell'UE, con un itinerario da e verso paesi terzi. Tutte le disposizioni in esso presenti si muovono attorno a dei punti fissi, quali: la garanzia della gestione dei rifiuti in modo ecologicamente corretto durante tutto il processo di spedizione ed il necessario consenso preventivo scritto alla procedura di notifica da parte delle Autorità Competenti (A.C. di Destinazione, A.C. di Spedizione e A.C. di Transito).

Detto Regolamento ha subito modifiche con il **Reg. UE 660/2014**, "*Piano Nazionale delle ispezioni*", il quale ha rafforzato i sistemi di controllo dei Paesi UE stabilendo requisiti minimi di ispezione ed attenzionando i rifiuti pericolosi, oggetto di spedizioni illegali, non trattati correttamente, imponendo l'obbligo agli Stati Membri di adottare Piani di Ispezione entro il 2017, ai sensi del novellato art. 50 comma 2 *bis* del Reg. (Ce) 1013/2006. Lo Stato italiano, in ottemperanza, con il **D.M. 22 dicembre 2016**, ha provveduto a adottare il "*Piano nazionale*

delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità all'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento", ai sensi del Reg. UE n. 660/2014 relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, art. 1, paragrafo 3, lett. b). Misura di attuazione del citato Piano è il "Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta", cd. **S.I.S.P.E.D.**, ai sensi del Reg. (CE) n. 1013/2006. Tale sistema raccoglie i dati relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e permette la pianificazione delle ispezioni da parte degli Organi di controllo. Allo scopo di facilitarne l'utilizzo è stato adottato un manuale operativo – disponibile al sito web ministeriale - che mira a fornire una descrizione sintetica del suo funzionamento e si rivolge a tutti i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nell'attuazione del Piano, quali: Ministero della Transazione Ecologica (ex Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - M.A.T.T.M.); Autorità Competenti (A.C.) di spedizione, destinazione e transito delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, di cui all'art. 194, comma 6, del D. Lgs. 152/2006; Notificatori e impianti di destinazione; Organi di controllo (O.C.) preposti alle attività ispettive all'interno del territorio nazionale e presso le frontiere dell'Unione Europea. Con l'attivazione del S.I.S.P.E.D. dal 1 giugno 2017 gli utenti, i notificatori e le stesse Autorità Competenti (A.C.) preposte ai processi autorizzatori, devono caricare i dati relativi al traffico transfrontaliero di rifiuti. L'Autorità Competente può attivare modalità di ispezione in via autonoma o con il supporto e la collaborazione di altre autorità di controllo. Si ricorda che ai sensi dell'art. 2 punto 35 bis, così come introdotto dal Reg. UE 660/2014, per "ispezione" si intendono *"le azioni intraprese da parte delle autorità coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, un'impresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento"*.

Sul **fronte nazionale**, le spedizioni transfrontaliere di rifiuti trovano disciplina all'**art. 194 del D.Lgs. 152/2006**, cd. Codice dell'Ambiente. Tale articolo opera richiamo al Reg. (CE) 1013/06 e alle altre fonti comunitarie trattanti la materia, in forza della diretta applicazione di queste nell'ordinamento giuridico italiano. Ai sensi del comma 4 del già menzionato articolo, *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del Reg. (CE). n. 1013/2006 sono disciplinati...i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del predetto regolamento..."*. Il successivo comma 5 prevede che *"sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370."*

Pertanto, allo stato, stante la mancata adozione del decreto di cui al comma 4, trova applicazione il **DM. 370/98**, Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti. Inoltre, l'**art. 194 comma 3**, opera richiamo all'art. 212 del medesimo **D.Lgs. 152/2006**, riguardo la necessaria iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano. Al riguardo occorre richiamare il **D.M. 120/2014**, Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, di cui si dirà in seguito. Infine, ai sensi dell'**art. 196 comma 1 lett. f)**, le attività in materia di spedizioni transfrontaliere attribuite alle A.C. di spedizione e di destinazione dai regolamenti comunitari, sono demandate alle Regioni.

Nel prosieguo si procederà con una disamina della normativa esistente delineando le principali figure di riferimento del procedimento di gestione transfrontaliero di rifiuti quali il notificatore, produttore, Autorità Competenti (spedizione, transito, destinazione) e le diverse attività di spettanza di questi. Il procedimento in oggetto è caratterizzato da una forte complessità per cui, a scopo semplificatorio e chiarificatore, si analizzerà punto per punto l'intero iter procedimentale dal suo inizio al suo termine, andando minuziosamente a fornire soluzioni alle annose problematiche interpretative spesso riscontrate nella pratica applicativa. Si eviterà in tal modo per i soggetti interessati, la costante consultazione dell'ampio *corpus* normativo e i continui riferimenti in questo presenti che potrebbero incutere in errore e causare un aggravamento del procedimento, costringendo l'amministrazione operante a continue richieste di integrazione documentale.

- **Inquadramento normativo-tematico vigente dal 21.05.2026:
il nuovo Reg. (UE) 1157/2024**

NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE DI RIFERIMENTO:

- **Regolamento (UE) 2024/1157** relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) 1013/2006;
- **Regolamento delegato (UE) 2024/2571** che integra il Regolamento (UE) 2024/1157 stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l'avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento;
- **Regolamento delegato (UE) 2024/3229** che modifica il Regolamento (CE) n. 1013/2006 riguardo le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della convenzione di Basilea;
- **Regolamento delegato (UE) 2024/3230** che modifica il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della convenzione di Basilea;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290** recante modalità applicative del Regolamento (UE) 2024/1157 riguardo i requisiti necessari per l'interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documentai relativi alle spedizioni i rifiuti e altri sistemi o software, e altri sistemi o software;
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** in tema di nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **Decreto Ministeriale 370/1998** regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642** in tema disciplina dell'imposta di bollo;
- **Piano Nazionale Ispezioni del 10.01.2017** in materia di trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti. Le ispezioni potranno riguardare sia le spedizioni di rifiuti, il loro recupero o smaltimento, sia stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti;
- **Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale** testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese.

Il **nuovo Regolamento (UE) 1157/2024** rappresenta una riforma significativa dell'intera disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Tra le **principali novità** si riporta:

1. **Abrogazione del Reg. (CE) 1013/2006**, in continuità applicativa ai sensi dell'art. 85 Reg. (CE) 1013/2006;
2. Inserimento nel quadro del **Green Deal europeo**, persecuzione obiettivo transizione verso un'economia circolare e l'inquinamento zero, riducendo significativamente gli impatti negativi delle spedizioni di rifiuti;
3. **Divieti di spedizione intra-UE**: introduzione regola generale di divieto di spedizioni all'interno dell'Unione destinate allo smaltimento in un altro Stato Membro, salvo condizioni di cui all'art. 11; smaltimento categoricamente vietato per rifiuti urbani non differenziati, consentendo il solo recupero con procedura di notifica e autorizzazione preventiva;
4. **Divieti di esportazione verso Paesi Terzi**: divieto assoluto di esportazione di tutti i rifiuti di plastica destinati al recupero verso Paesi terzi non-OCSE, applicabile 30 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento; l'esportazione di rifiuti non pericolosi verso Paesi non-OCSE è consentita solo verso Paesi inclusi in un elenco specifico compilato dalla Commissione, che dimostrino capacità di gestione ecologicamente corretta; Nuovo divieto esplicito di esportazione di rifiuti verso l'Antartico;
4.1 **AUDIT INDIPENDENTI PER LE ESPORTAZIONI**: Per le esportazioni destinate al recupero, l'esportatore/notificatore deve assicurare che l'impianto di destinazione sia stato sottoposto a un **audit indipendente di terze parti**, non anteriore a due anni;

5. Grande novità in tema di digitalizzazione con **introduzione del Sistema Digitale per le Spedizioni di Rifiuti (DIWASS)**, ex art. 27;
6. Modifiche contrattuali: Il **contratto di notifica** deve ora essere **sottoscritto** non solo da notificatore e destinatario, ma anche dal **gestore dell'impianto** (salvo coincidenza con il destinatario);
7. **Controllo e applicazione rafforzati**: Introduzione di **piani di ispezione nazionali** basati sulla valutazione dei rischi; obbligo per gli Stati membri di qualificare la **spedizione illegale di rifiuti come reato penale**; istituzione di un **gruppo di controllo della conformità** per migliorare la cooperazione tra autorità; nuovi poteri di ispezione e coordinamento della Commissione in casi complessi;
8. **Accordi Bilaterali di Confine**: Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali con altri Stati membri o Paesi EFTA per semplificare le procedure nelle zone di confine;
9. **Definizione di Spedizione Illegale**: sono esplicitamente esclusi dalla definizione di illegittimità gli errori materiali di modesta entità nei documenti (es. errori tipografici nei dati di contatto), purché non alterino la sostanza.

• **Spedizioni transfrontaliere di rifiuti soggetti alla procedura di notifica:**

1. **Soggetti interessati**

In tale procedimento operano diversi soggetti sui quali incombono taluni adempimenti, essi sono, tra gli altri: il notificatore, il produttore, il destinatario, gli impianti di trattamento, l'Autorità Competente di spedizione, l'Autorità Competente di destinazione e l'Autorità Competente di transito.

Il **notificatore** rappresenta il “motore di azione” dell'intera procedura transfrontaliera, definito quale persona fisica o giuridica che intende effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti soggetta all'obbligo di notifica. L'art. 3 punto 6) lett. a) Reg.(UE) 1157/2024 fornisce un'elencazione di soggetti che si personificano in questo, quali: produttore iniziale, nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione, raccoglitore abilitato, commerciante o intermediario registrato che è stato per iscritto autorizzato dal produttore iniziale, nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato ad agire per suo conto in qualità di notificatore o, infine, qualora tutti tali soggetti siano sconosciuti o insolventi, il detentore. Il notificatore che intende intraprendere una procedura di notifica deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), tra le altre, rispettivamente nella Categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) o nella Categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi). Questione discussa è se sia necessaria l'iscrizione all'ANGA qualora il notificatore sia anche produttore e, quindi, detentore del rifiuto, in base alla disamina delle attuali categorie esistenti presso l'ANGA si ritiene la non doverosa iscrizione dello stesso mancando un'apposita categoria.

Il **produttore**, invece, è il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale) e/o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti (nuovo produttore).

Tracciando i profili distintivi delle Autorità Competenti (A.C.) si definisce, quale:

- **A.C. di spedizione**, quella per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio; lo Stato italiano ha demandato tale qualificazione in capo alle Regioni e alle Province autonome, ai sensi dell'art. 194 comma 6 lett. a) D.lgs. 152/06, nel caso della Regione Campania, come ben precisato in premessa, tale competenza si rinviene in capo alle U.O.S. delle diverse province;
- **A.C. di destinazione** coincide con quella per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;
- **A.C. di transito** è quella per qualsiasi paese, diverso da quello dell'A.C. di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti; per lo Stato italiano l'A.C. di transito coincide con il Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), ai sensi dell'art. 194 comma 6 lett. b).

2. Procedura di notifica nell'ambito del nuovo Digital Waste Shipment System (DIWASS)

FASE 1:

Start 21.04.2026

Registrazione ed accesso al DIWASS

Creazione Utenza EU Login>Accesso in DIWASS con abilitazione Ruolo

Si rinvia a NOTA DG del 21.04.2026 PG/377664/2026

FASE 2

Start 21.05.2026

Applicazione nuovo Regolamento 1157/2024 e piena funzionalità del sistema DIWASS

2.1 Creazione delle Procedura di Notifica

Ottenuta l'abilitazione al DIWASS dall'Autorità Competente, il Notificatore potrà creare la Notifica selezionando: Documenti>DIWASS Procedura di Notifica.

In particolare, il Notificatore compilerà un apposito format (massima attenzione alla compilazione dei campi asteriscati*) a seguito della quale sarà scaricabile un documento di notifica precompilato con assegnazione di un codice univoco della pratica (Es. IT683876488), la notifica entrerà così in uno stato di bozza e potrà essere, successivamente, autentica (Da Notificatore e Produttore) e sottomessa (Submit) all'AC di Spedizione.

Successivamente alla compilazione del format il Notificatore dovrà allegare i seguenti documenti:

- 1 "Informazioni e documentazioni a corredo della notifica" All. II Reg. (UE) 2024/1157; **(V. Allegato 1)**
- 2 Ricevuta di pagamento PagoPA pari ad euro 129,11, ex D.M. 370/1998;
- 3 Ricevuta Marca da bollo digitale su dossier.

Nb. La documentazione allegata al dossier, così come i contratti ed ogni atto annesso, dovrà riportare il codice IT univoco di notifica assegnato dalla piattaforma DIWASS.

2.2 Azioni di competenza dell'Autorità di Spedizione

Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, se:

1. Notifica Debitamente Compilata: Passaggio in piattaforma (Check su "Eseguito correttamente") al Notificatore e alle altre Autorità Competenti coinvolte per i successivi adempimenti;
2. REQUEST INFORMATION Notifica NON Debitamente Compilata: Richiesta Informazioni Aggiuntive in piattaforma al Notificatore, ex art. 8 c.1-6 Reg. (UE) 2025/1157, e attesa riscontro nel termine massimo di 10 giorni, salvo proroghe. Entro 7 giorni da quest'ultima scadenza, se l'AC lo ritiene può richiedere massimo due integrazioni; una volta che il Notificatore avrà riscontrato correttamente si può selezionare l'apposito campo in DIWASS "Eseguito correttamente"; (Quando l'AC esegue tali operazioni verrà chiesto di qualificarsi, in tal caso compilare qualificandosi come "Responsabile del procedimento", in caso di riscontro anche il notificatore dovrà qualificarsi indicando il suo ruolo organizzativo es. Amministratore Unico);
3. Dichiarazione notifica INVALIDA (se oltre termine o la documentazione non è sufficiente, ed altro) quanto prima e comunque entro 7 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni dall'evasione delle richieste integrazioni. (A piè pagina presente campo che permette all'AC di invalidare la notifica)

Se A.C. non ha presentato RIA al giorno 30 dalla presentazione della Notifica deve fornire spiegazioni motivate.

2.3 Azioni di competenza dell'Autorità di Destinazione e Transito

Medesimo iter di cui al punto precedente, ex art. 8 c. 7-12

2.4 Autorizzazione con o senza condizioni, sollevamento obiezioni o non autorizzazione alla notifica

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Autorità Competente di Destinazione circa la debita compilazione della notifica, le AC di Spedizione, Destinazione e Transito, con decisioni debitamente compilate, possono:

- a) autorizzare senza condizioni;
- b) autorizzare alle condizioni di cui all'articolo 10; (Condizioni per l'autorizzazione alla spedizione)
- c) sollevare un'obiezione ai sensi dell'articolo 12; (Recupero)
- d) non autorizzare, se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11. (Smaltimento)

Nb. Attenzione AC di Transito, in caso di inerzia, attesa maturazione termini art. 9 comma 1 ultimo paragrafo. per consenso tacito.

La legge di attuazione del DIWASS richiede al DIWASS di contrassegnare la notifica come correttamente compilata dall'AC di transito, a condizione che:

- questa AC di transito non ha presentato una richiesta di informazioni aggiuntive entro il termine di cui all'articolo 8(7) del regolamento sulle spedizioni di rifiuti;

- trascorsi termini di 30 giorni dalla comunicazione dell'AC di destinazione circa la debita compilazione della notifica senza sollevamento obiezioni;
- L'AC di spedizione ha ritenuto la notifica correttamente eseguita;
- L'AC di destinazione ha ritenuto la notifica correttamente compilata.

Le Autorità Competenti della Regione Campania dovranno allegare in piattaforma nell'apposita sezione decisoria, il proprio provvedimento finale alla notifica nella forma ordinaria di Decreto Dirigenziale.

FASE 3

End 21.05.2027

Termine applicazione del Regolamento 1013/2006 alle notifiche annuali ordinarie;

End 21.05.2029

Termine applicazione del Regolamento 1013/2006 alle notifiche triennali in autorizzazione preventiva.

Alla presente seguiranno ulteriori chiarimenti in merito a questioni in corso di definizione, quali:

- Approvazione Garanzia Finanzia: Proposta istanza pec del Notificatore riscontrata con nota autorizzativa con parere di congruità, veridicità e correttezza di calcolo;
- Rilascio e caricamento documenti di movimento e coordinamento con SISPED: Attesa chiarimenti MASE;
- Svincoli fideiussori: Proposta istanza pec del Notificatore riscontrata con nota autorizzativa come di consueto;
- Eventuali integrazioni vettori/itinerario ex art. 17 Reg. (UE) 1157/2024: Proposta istanza pec del Notificatore riscontrata con nota autorizzativa come di consueto;
- Ogni altra possibile fattispecie sollevata e non definita.

CONCLUSIONI

Dopo aver delineato l'articolarsi della procedura di notifica si ritiene necessario concludere il presente atto, invitando tutti gli operatori coinvolti nella procedura a prestare la massima attenzione ai documenti ed alle informazioni poste a corredo della notifica attenendosi in maniera stringente a quanto richiesto, in quanto è

proprio in tale campo che si registrano le maggiori difficoltà pratico-applicative, tra cui più di ogni altra la non conformità degli atti rispetto a quanto richiesto ed il prolungamento dei tempi procedurali spesso concause di aggravamento istruttorio, contraltare dell'opposto principio di adeguatezza istruttoria che, ai fini del rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento della azione amministrativa, sanciti dall'art. 97 della Cost., garantisce l'attenta e ponderata valutazione dell'iter procedimentale.

Questa amministrazione si riserva di integrare e modificare il presente documento al ricorrere di aggiornamenti normativi ed ogni altro intervenuto cambiamento procedurale.

ALLEGATO II Reg. (UE) 1157/2024**INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA NOTIFICA****Parte 1: informazioni da fornire all'atto della trasmissione del documento di notifica**

1. Numero di serie, o altro identificativo accettato del documento di notifica, e numero complessivo di spedizioni previste.

Nel caso in cui il notificatore abbia ottenuto in precedenza l'autorizzazione o le autorizzazioni per la spedizione degli stessi tipi di rifiuti allo stesso impianto, può essere indicato il numero di serie o altro identificativo accettato del documento di notifica di tali spedizioni autorizzate in precedenza.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, qualora il notificatore abbia precedentemente ottenuto l'autorizzazione o le autorizzazioni per la spedizione degli stessi tipi di rifiuti dallo stesso luogo nel paese di spedizione allo stesso destinatario e allo stesso impianto e qualora i paesi di transito, se ve ne sono, siano gli stessi, il notificatore indica il numero di serie o altro identificativo accettato del documento di notifica di tali spedizioni precedentemente autorizzate. Inoltre, le modifiche dei dati di una nuova notifica rispetto alla spedizione precedentemente autorizzata sono indicate nella notifica.

2. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del notificatore e persona da contattare.
3. Se il notificatore non è il produttore iniziale di rifiuti o il nuovo produttore o il raccoglitore dei rifiuti: nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona di contatto del(dei) produttore(i) iniziale di rifiuti o del(dei) nuovo(i) produttore(i) o raccoglitore(i) o del detentore dei rifiuti.
4. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona da contattare del(dei) commerciante(i) o intermediario (i), qualora sia stato autorizzato dal notificatore a norma dell'articolo 3, punto 6.
5. Indirizzo del luogo da cui parte la spedizione, nome della persona responsabile di tale luogo e, se diversa dalle persone di cui ai punti da 2 a 4, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona di contatto della persona responsabile di tale luogo.
6. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione, persona da contattare dell'impianto di recupero o smaltimento, tecnologia utilizzata ed eventuale indicazione di titolarità di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 14.

Se i rifiuti sono destinati a un'operazione intermedia di recupero o intermedia di smaltimento, devono essere fornite informazioni corrispondenti riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie di recupero o intermedie o non intermedie di smaltimento.

È necessario esibire la prova dell'autorizzazione dell'impianto ai sensi del capo IV della direttiva 2008/98/CE o, se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 2010/75/UE, la prova di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

7. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del destinatario e persona da contattare.
8. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del vettore o dei vettori previsti e/o dei loro agenti e persona da contattare.
9. Paese di spedizione e autorità competente interessata.
10. Paesi di transito e autorità competenti interessate.
11. Paese di destinazione e autorità competente interessata.

12. Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto.
13. Data o date previste per l'inizio della spedizione/delle spedizioni.
14. Mezzi di trasporto previsti.
15. Tragitto previsto e itinerario previsto se possibile, comprese eventuali alternative.
16. Prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).
17. Denominazione dei rifiuti nella lista pertinente, fonte(i), descrizione, composizione ed eventuali caratteristiche di pericolosità. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l'inventario dettagliato dei rifiuti.
18. Quantitativo minimo e massimo stimati.
19. Tipo di imballaggio previsto.
20. Designazione dell'operazione/delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE.
21. Se i rifiuti sono destinati al recupero:
 - il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;
 - il quantitativo dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;
 - il valore presunto del materiale recuperato;
 - il costo del recupero e il costo dello smaltimento della frazione non recuperabile.
22. Se i rifiuti sono destinati allo smaltimento, prove che dimostrino che le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), sono soddisfatte.
23. Una copia del contratto e una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza tra il notificatore, il destinatario e l'operatore dell'impianto in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti che è stato stipulato ed è efficace all'atto della notifica come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 7, e dall'articolo 6.
24. Una copia del contratto e una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza tra il produttore di rifiuti, il nuovo produttore di rifiuti o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante, qualora l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore.
25. Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, dichiarazione che ne certifichi l'esistenza), al momento della notifica o, qualora l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente lo consenta, al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 8, e dall'articolo 7. V. Circolare PG/406734/2026
26. Dichiarazione del notificatore del fatto che il notificatore non è stato condannato per aver commesso una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute umana e non ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in relazione a spedizioni anteriori, nei 5 anni precedenti l'invio della notifica.
27. Dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete ed esatte.

Parte 2: Informazioni da fornire nel documento di movimento o da allegare ad esso:

Fornire tutte le informazioni elencate alla parte 1, aggiornate conformemente ai punti indicati di seguito, e le altre informazioni aggiuntive specificate.

1. Numero d'ordine e numero complessivo di spedizioni.
2. Data di inizio della spedizione.
3. Mezzo di trasporto.
4. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del vettore/dei vettori.

5. Tragitto e itinerario, ove possibile, comprese eventuali alternative, come indicato nel documento di notifica, in caso di circostanze impreviste.
6. Quantitativi.
7. Tipo di imballaggio.
8. Numero di identificazione del container, se del caso.
9. Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore/dai vettori.
10. Dichiarazione firmata dal notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati.
11. Firme prescritte in caso di trasferimento della custodia dei rifiuti.

Parte 3: informazioni e documenti aggiuntivi che possono essere richiesti dalle autorità competenti

1. Tipo e durata dell'autorizzazione di esercizio di cui sono titolari gli impianti coinvolti in notifica.
 2. Copia dell'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 2010/75/UE.
 3. Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.
 4. Le distanze di trasporto tra il luogo in cui la spedizione ha inizio e l'impianto, compresi itinerari alternativi.
 5. In caso di trasporto intermodale, il luogo o i luoghi in cui avrà luogo il trasferimento.
 6. Informazioni sui costi del trasporto di rifiuti tra il notificatore e l'impianto.
 7. Copia della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti.
 8. Analisi chimica della composizione dei rifiuti.
 9. Descrizione del processo di produzione dei rifiuti.
 10. Descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti.
 11. Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente o copia o prova dell'esistenza di detti documenti.
 12. Informazioni in merito al calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 7.
 13. Copia o prova della polizza di assicurazione della responsabilità civile
 14. Documento che certifichi che il notificatore non è stato condannato per aver commesso una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute umana e non ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in relazione a spedizioni anteriori, nei 5 anni precedenti l'invio della notifica.
 15. Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale.
- 15.1 Indicazione del Notificatore/Commerciante/Intermediario con dichiarazione che certifichi l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con indicazione della Categorie e della classe di iscrizione;
- 15.2 Dichiarazione sostitutiva/certificato di iscrizione alla Camera Di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura redatta dal rappresentante legale della Società che ha presentato la notifica. Nel caso in cui il Notificatore sia diverso dal produttore/raccoglitore, tale dichiarazione deve essere compilata anche da questi ultimi;
- 15.3 Autocertificazione Antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445); modello disponibile al seguente link: https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/basic/2016-02/Allegato_3bdichiarazione%20sostitutiva%20di%20certificazione%20antimafia.pdf ;
- 15.4 Prova dell'esistenza (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) di un'Assicurazione sulla Responsabilità Civile del notificatore e dei vettori per danni a terzi ad oggi in vigore;

15.5 Classificazione ed analisi merceologica dei rifiuti aggiornata, non antecedente a mesi sei, rappresentativa dei rifiuti oggetto di notifica transfrontaliera da trasmettere in sede di dossier documentale, effettuata da un laboratorio accreditato con indicazione delle eventuali caratteristiche di pericolosità e della idoneità alla destinazione proposta unitamente ad una autodichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che suddetta analisi è rappresentativa dell'intero lotto di produzione; inoltre, al momento dell'istanza di rilascio dei documenti di movimento finalizzata alla spedizione sarà necessario produrre, oltre alla polizza fideiussoria, un ulteriore rapporto di prova riferito alla sola quota in spedizione con annessa autodichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che tale analisi è rappresentativa dell'intera quota di spedizione;

15.6 Indagine di mercato/Studio di fattibilità tecnico economico dimostrativa/o della indisponibilità/incapacità degli impianti di prossimità di accogliere i rifiuti in spedizione, giustificativa del trasferimento oltre frontiera dei rifiuti corredata da opportuna documentazione a riprova delle stesse, in rispetto al principio di vicinanza e prossimità sulle ulteriori attività di trattamento da eseguirsi sui rifiuti rispetto al luogo di produzione;

15.8 Autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, del Notificatore, con documentazione fotografica, attestante la effettuazione di visita presso l'impianto di destino, con relazione sul relativo processo di trattamento finalizzato al recupero/smaltimento rifiuti ed espresso riferimento a caratteristiche ecologicamente sostenibili (non inferiori a quelle attuate nello Stato italiano), nonché sulla capacità residua a ricevere il rifiuto di che trattasi nel periodo considerato, il tutto conforme a quanto dichiarato nell'allegato dossier e precisando il nominativo del soggetto presso l'impianto di destinazione che sarà incaricato a compilare i documenti di movimento al momento della ricezione dei rifiuti ed al momento del loro successivo recupero/smaltimento;

15.9 Dichiarazione del Notificatore, concernente l'impegno a rendere disponibili spazi presso i propri impianti o di terzi, qualora debba ravvisarsi un necessario rimpatrio;

15.10 Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica, in conformità del Regolamento (UE) 1157/2024 e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale.